

Composizione negoziata - Misure protettive e assegnazione dei canoni di locazione al creditore fondiario procedente

Esecuzione Immobiliare – Debitore cui siano state applicate, in corso di procedura, le misure protettive previste nell’ambito della composizione negoziata della crisi dall’art. art. 18 CCI – Richiesta di assegnazione dei frutti civili da parte del creditore fondiario ex art. 41 t.u.l.b. – Infondatezza

Ove il debitore, assoggettato ad esecuzione immobiliare, abbia chiesto l’applicazione delle misure protettive ai sensi dell’art. 18 CCI e le stesse siano state concesse, non può disporsi in favore del creditore fondiario procedente la assegnazione dei canoni di locazione derivanti dalla gestione degli immobili pignorati né può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 18 co. 1 u.p. CCI che riguarda i pagamenti volontari e non quelli coattivi.

Tribunale di Mantova

Ufficio Esecuzioni

Il Giudice dell’Esecuzione,

- letta l’istanza presentata il 5-4-2024 dal creditore procedente ... s.p.a. nell’ambito della esecuzione immobiliare n. 155/21 con cui ha chiesto, ex art. 41 t.u.l.b., che gli vengano assegnate direttamente le somme derivanti dal versamento dei canoni di locazione e, comunque, dalle rendite degli immobili pignorati ipotecati in suo favore e in danno della società ...s.n.c.;
- osservato che la predetta società nel novembre del 2023 ha proposto domanda di composizione negoziata della crisi, che sono state prorogate, sino al 20-7-2024, le misure protettive di cui all’art. 18 CCI e che, in particolare, è stato disposto che i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della predetta società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa;
- osservato pertanto che la richiesta formulata non può trovare accoglimento e che non risulta pertinente il richiamo operato dal creditore alla norma di cui all’art. 18 co. 1 CCI nella parte in cui prevede che non sono inibiti i pagamenti atteso che essa riguarda

quelli volontari (consentiti sia pure entro i limiti di cui all'art. 21 CCI) ma non quelli coattivi che venissero disposti ex art. 41 t.u.l.b. come conseguenza della pendenza dell'esecuzione forzata, stante la perdurante inibizione della sua prosecuzione;

P.T.M.

- rigetta l'istanza.

Si comunichi

Mantova, 8 aprile 2024.

IL G. E.

dott. Mauro P. Bernardi